

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-7196 del 17/12/2025
Oggetto	Concessione per occupazione di area del demanio idrico con condotta idrica interrata sponda destra Fiume Po in Comune di Riva del Po (FE). Proc. Cod. FE24T0003. Richiedente: C.A.D.F. S.p.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7480 del 17/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno diciassette DICEMBRE 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Concessione per occupazione di area del demanio idrico con condotta idrica interrata sponda destra Fiume Po in Comune di Riva del Po (FE).

Proc. Cod. FE24T0003.

Richiedente: C.A.D.F. S.p.A.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss. mm. e ii.;
- la l.r. 24/2009 art. 51, la l.r. 2/2015 art. 8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;

- la D.D.G. 2024/91 del 29/08/2024 di conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara al Dott. Marco Roverati;
- la Deliberazione Dirigenziale n. DEL-2024-400 del 28/05/2024 che ha conferito, dal 01/06/2024, all’Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 26/2024;
- la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 06/03/2024 registrata al PG/2024/43357 del 06/03/2024 con cui il sig. Massarenti Edi, c.f. MSSDEI67S01C814D residente in via I° Maggio n. 20 nel Comune di Codigoro (FE), in qualità di rappresentante titolato alla firma degli atti per l’Azienda C.A.D.F. S.p.A., c.f./P.Iva 01280290386 con sede legale nel Comune di Codigoro (FE), ha richiesto la concessione per l’occupazione di un’area del demanio idrico del Fiume Po nel Comune di Riva del Po (FE), ad uso attraversamento con condotta idrica interrata, individuata al foglio 16 particelle 4 e 29, 93, 94, 95 (demanio idrico) del Comune di Riva del Po (FE);

DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 125 del 24/04/2024 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO ATTO della richiesta di verifica antimafia effettuata da questo SAC con prot. PR_FEUTG_Ingresso_0066735_20241028;

DATO ATTO che, in data 17/01/2025, la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione

Antimafia (BDNA), ha rilasciato riguardo alla Ditta C.A.D.F. S.p.A., c.f./P.Iva 01280290386, la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

CONSIDERATO che qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011, sarà dichiarata la decadenza dalla concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007, in quanto ricade nei pressi del sito di Importanza comunitaria IT4060016 "Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico";

VISTO la Direttiva approvata con determina dirigenziale n. 14585 del 03/07/2023 da parte della Regione Emilia-Romagna, contenente le norme per l'ottenimento della semplificazione ai fini dell'ottenimento del pre-parere V.inc.A.;

PRESO ATTO della dichiarazione presentata dalla ditta C.A.D.F. S.p.A., c.f./P.Iva 01280290386 e conservata al protocollo generale PG/2024/70240 del 16/04/2024, con la quale vengono accettate le prescrizioni dettate dalla D.D. n. 14585 del 03/07/2023;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

– Agenzia Interregionale per il Fiume Po sede di Ferrara (Disciplinare Tecnico conservato in atti al prot. PG/2024/119784 del 28/06/2024);

che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

- vista la D.G.R. 913/2009 "Revisione dei canoni aree del demanio idrico ex Art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004" ed in particolare il sesto allinea che prevede l'esenzione dal canone per

l'occupazione di aree del demanio idrico con le infrastrutture idriche di cui all'art. 143 del D. Lgs. n. 152 del 2006 se di proprietà comunale, provinciale o se conferite a società a totale partecipazione pubblica incedibile;

- vista la nota del Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia-Romagna PG/2014/272518 del 23/07/2014 che prevede la possibilità per il gestore del Servizio Idrico Integrato di essere esentato dal pagamento del canone se ricorrano i presupposti del sesto alinea della d.G.R. 913/2009 producendo una dichiarazione sotto la propria responsabilità che l'opera per la realizzazione della quale ha presentato istanza di concessione di area del Demanio Idrico in gestione alla Regione Emilia-Romagna non è destinata a rimanere nel capitale della società stessa;
- preso atto della dichiarazione del C.A.D.F. S.p.A. assunta al protocollo PG/2024/43357 del 06/03/2024 di richiesta di esenzione dal canone di occupazione in forza della d.G.R. 913/2009 con la quale dichiara:
- di essere gestore del servizio idrico integrato della Regione Emilia-Romagna in house providing per conto di n. 11 Comuni soci del territorio del basso ferrarese;
- di richiedere l'occupazione in nome e conto del Comune di Riva del Po;
- che le infrastrutture che occuperanno le aree oggetto dell'istanza di concessione relativa alla pratica FE24T0003 sono infrastrutture idriche ai sensi dell'art. 143 del D.L.gs. 152/2006 e pertanto di Proprietà Pubblica del Comune di Riva del Po;
- che in forza di legge tali infrastrutture rimarranno proprietà pubblica.

RITENUTO:

- di esentare il Concessionario dal pagamento del canone annuale ai sensi della d.G.R. 913/2009;
- di fissare il deposito cauzionale in € 250,00;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- in data 29/02/2024 tramite la piattaforma PayER-PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
- in data 11/12/2025 tramite PagoPA l'importo complessivo di € 250,00 a titolo di **deposito cauzionale**;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'Azienda C.A.D.F. S.p.A., c.f./P.Iva 01280290386, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per l'occupazione di area demanio idrico del Fiume Po nel Comune di Riva del Po (FE), individuata al foglio 16 particelle 4 e 29, 93, 94, 95 (demanio idrico) del Comune di Riva del Po (FE) per uso attraversamento con condotta idrica interrata, codice pratica FE24T0003;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2043**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 12/12/2025 (PG/2025/224340 del 17/12/2025);
4. di esentare il Concessionario dal pagamento del canone annuale ai sensi della d.G.R. 913/2009;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in € 250,00;
6. di dare atto che il richiedente ha versato:
 - in data 29/02/2024 tramite la piattaforma PayER-PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
 - in data 11/12/2025 tramite PagoPA l'importo complessivo di € 250,00 a titolo di **deposito cauzionale**;

7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 2335/2022 e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;
11. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);
12. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per

quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio

Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Marco Roverati

(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a C.A.D.F. S.p.A., c.f./P.Iva 01280290386 (cod. pratica FE24T0003).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Fiume Po, individuata al foglio 16 particelle 4 e 29, 93, 94, 95 (demanio idrico) del Comune di Riva del Po (FE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce alla arginatura destra del Fiume Po ad uso attraversamento con condotta idrica in sostituzione di quella esistente.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è esentato dal pagamento del canone annuale ai sensi della d.G.R. 913/2009.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/SUBENTRO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2043**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio

del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.

3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora decadano le condizioni necessarie per l'utilizzo del bene. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7),

opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione C.A.D.F. S.p.A.;
- numero identificativo della concessione FE24T0003;
- scadenza della concessione 31/12/2043.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Disciplinare Tecnico conservato in atti al prot. PG/2024/119784 del 28/06/2024 dall'Agenzia Interregionale Fiume Po sede di Ferrara:

“Art. 1) - DESCRIZIONI TECNICHE DELLE OPERE

1. l'attraversamento arginale è costituito da una nuova tubazione DN63 PEAD PN10 che segue lo stesso tracciato della tubazione esistente ad esclusione del tratto parallelo alla sommità dell'argine maestro dove la nuova condotta sarà posizionata ad una quota superiore entro un controtubo DN 110 PEAD. Sono previsti pozzetti di raccordo e ispezione aventi dimensioni interne 50x50 cm con coperchio in ghisa classe C250. L'attraversamento della sommità arginale non prevede l'esecuzione di scavi in quanto verrà mantenuto il controtubo esistente DN110 acciaio all'interno del quale verrà posata la nuova tubazione in sostituzione dell'esistente.

Art. 2) - PRESCRIZIONI TECNICHE DELLE OPERE

- 1. i riporti in terra dovranno avvenire con terra di idonee caratteristiche chimico-fisiche e mediante adeguata compattazione per strati, previa gradonatura delle scarpate esistenti;*
- 2. il controtubo impiegato dovrà garantire la stabilità dell'attraversamento anche in caso di transito di mezzi pesanti (es. autocarri per il trasporto di pietrame);*
- 3. le tubazioni fuori servizio dovranno essere rimosse e il successivo rinterro effettuato come da punto 1;*
- 4. la banchina a fiume a quota + 8,10 m sul m.m. circa dovrà avere larghezza non inferiore a 3,60 m;*
- 5. nessuna opera, modifica o aggiunta alle opere oggetto della presente autorizzazione potrà essere eseguita senza preventiva autorizzazione dell' AIPo di Ferrara;*
- 6. qualora il richiedente intendesse apportare modifiche all'opera dovrà preventivamente presentare apposita richiesta corredata degli occorrenti elaborati progettuali.*
- 7. i lavori di cui all'oggetto dovranno necessariamente essere eseguiti tra giugno e settembre*

in periodo prevalentemente di stagione secca, al fine di evitare eventuali problemi nel periodo più frequente di piena del fiume Po;

8. *la pista di servizio esistente da rialzare dovrà essere ripristinata in quota mantenendo le caratteristiche idonee per il transito di mezzi di movimento terra (es. autocarri per trasporto pietrame) mediante ricarica del sottofondo esistente e stesa di uno strato adeguato di binder.*

Art. 3) - DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE, SUA EVENTUALE REVOCA E DECADENZA

1 La validità del presente parere è subordinata alla durata della concessione regionale Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara.

2 Il presente parere potrà peraltro essere revocato o sospeso, anche solo parzialmente, in qualsiasi momento qualora, ad insindacabile giudizio dell' AIPo, ciò fosse ritenuto necessario per motivi di sicurezza idraulica o per l'esecuzione di lavori; in tale evenienza, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla rimozione delle opere e manufatti (segnaletica, sbarramenti ecc.) ed alla loro eventuale ricollocazione in opera quando fossero cessati i motivi che ne avevano determinato la rimozione, secondo le prescrizioni che verranno impartite sempre da questo Ufficio e senza poter pretendere indennizzi e/o compensi di sorta per la riduzione dell'attività, in caso di inadempimento l' AIPo provvederà in danno del Concessionario.

3 La rimozione delle opere e dei manufatti, con le medesime modalità sopra riportate, dovrà essere eseguita dal concessionario anche nel caso di rinuncia, salvo il caso in cui, per motivi di servizio o di pubblica utilità, l' AIPo non ne chieda il mantenimento, in tal caso senza corrispettivo od indennizzo per il Concessionario e senza che lo stesso possa accampare richieste di sorta per danni o risarcimenti.

4 L'inosservanza anche parziale da parte del concessionario delle condizioni, dei divieti e degli obblighi del presente disciplinare, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni di Polizia Idraulica ed a quelle di cui all'art. 2) e 3), potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare alla Società concessionaria stessa.

Art. 4) – ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1 Il presente parere viene espresso senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed in particolare degli eventuali altri concessionari di pertinenze idrauliche.

2 Durante l'esercizio del presente Nulla Osta, dovrà essere assicurato all' AIPo lo svolgimento dei Servizi di Polizia Idraulica e di Piena mediante libera transitabilità anche di mezzi d'opera.

3 Analogamente dovrà essere garantito l'accesso ed il transito anche ai liberi professionisti incaricati dall' AIPo, nonché ai titolari ed al personale dipendente delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell' AIPo.

4 La ditta richiedente dovrà necessariamente verificare la necessità di eventuali autorizzazioni con la Provincia di Ferrara (ciclovie dx Po) e il Comune di Riva del Po (strada ad uso promiscuo);

5 Il concessionario sarà l'unico responsabile di qualsiasi danno, reale o presunto, apportato in dipendenza del presente parere, sia verso terzi privati che verso qualsiasi ente pubblico e dovrà in ogni caso tenere sollevata l'Amministrazione concedente da qualsiasi controversia, vertenza o chiamata in causa, restando il concessionario stesso il solo ed unico responsabile sia civilmente che penalmente.

6 Nessuna modifica o aggiunta alle opere oggetto del presente parere potrà essere eseguita senza aver preventivamente chiesto ed ottenuto l'autorizzazione dell' AIPo – Ufficio di Ferrara.

7 Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese ed in conformità alle prescrizioni dell' AIPo alla riparazione di ogni danno che eventualmente si verificasse nel corpo arginale o nelle pertinenze idrauliche a causa dell'esercizio della concessione.

8 L' AIPo in relazione al presente parere rimane sollevato nel modo più ampio da qualsiasi responsabilità civile e penale dipendente dal verificarsi di eventuali cedimenti o smottamenti del rilevato arginale o di dissesti idraulici o idrogeologici.

Art. 4) - DISPOSIZIONI FINALI

1 Si richiamano espressamente le norme vigenti in materia ambientale, paesaggistica,

urbanistica e di sicurezza, facendo presente che le relative autorizzazioni, eventualmente necessarie, dovranno essere chieste dal concessionario interessato alle competenti Autorità, rimanendo quest' Ufficio AIPo del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

2 Poiché il presente parere è espresso esclusivamente sotto il profilo della tutela delle opere idrauliche, si precisa che lo stesso si configura solo come parte (integrazione) del procedimento amministrativo di competenza della Regione Emilia-Romagna - Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara.

3 Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sulla applicazione delle norme in esso contenute è ammesso ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.”

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione

amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.